

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

Per la flessibilità dell'orario di lavoro e l'istituzione della Banca Ore

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di marzo, presso la sede di Milazzo (ME) Via Firenze sn, si sono incontrate le parti qui di seguito indicate

L'Azienda:

- **THE SCREEN CINEMAS S.R.L.**, c.f. 05157240879, con sede legale in San Gregorio di Catania (CT), via F. Magellano n° 8, in persona del suo legale rappresentante sig.ra Urzi Maria;

L'Organizzazione Sindacale:

- Per la **SLC CGIL Messina** il Segretario Generale sig. Di Guardo Antonio;

PREMESSO

- Che l'Azienda THE SCREEN CINEMAS S.R.L. applica ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale dipendente il CCNL Esercizi Cinematografici;
- Che l'Organizzazione Sindacale SLC-CGIL di Messina, essendo ampiamente rappresentativa dei lavoratori attualmente in forza, è legittimata a siglare accordi di secondo livello;
- Che le parti come sopra indicate, tenuto conto dell'attuale contesto, convengono sulla necessità di adeguare l'organizzazione produttiva e organizzativa all'andamento altalenante delle presenze di pubblico in sala, legato alla stagionalità del prodotto cinematografico;
- Che la ridotta presenza di pubblico nelle sale cinematografiche in alcuni periodi dell'anno, non permette la saturazione degli impianti, pesando in modo sfavorevole sui costi aziendali;
- Che pertanto viene proposto di adottare l'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro, contrattualmente previsto dall'art. 10 del vigente CCNL Esercizi Cinematografici e ulteriormente regolamentato dal presente accordo di secondo livello;

PER TUTTO QUANTO SOPRA, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:


- Il presente accordo si propone come obiettivo primario la salvaguardia dei livelli occupazionali tenuto conto che l'efficacia dello stesso potrà rafforzare la capacità produttiva aziendale.
- Viene prevista l'introduzione della flessibilità oraria per tutti i dipendenti dell'azienda, con conseguente istituzione della Banca ore aziendale.
- Le parti, considerate le oggettive esigenze produttive legate alla stagionalità dell'offerta cinematografica, concordano di **considerare il periodo dal 01 settembre di ciascun anno al 31 maggio dell'anno successivo, come periodo di maggiore attività ed il periodo dal 01 giugno al 31 agosto di ciascun anno come periodo di minore attività.**
- Resta ferma la tutela e l'erogazione della retribuzione salariale per le ore settimanali e contrattualmente previste per ogni singolo lavoratore, per tutti i mesi dell'anno anche durante i periodi di minore attività.
- In attuazione dell'istituto della flessibilità oraria, le ore di lavoro settimanale prestate in eccesso durante il periodo di maggiore attività (01 settembre – 31 maggio) saranno accantonate nella Banca ore aziendale di ciascun lavoratore e verranno successivamente recuperate sotto forma di riposi compensativi entro il 31 agosto di ogni anno. Nel caso che le ore in eccesso prestate e quindi accantonate in banca ore, non potessero essere fruite nei tempi prestabiliti, saranno liquidate dall'azienda con pagamento nel mese di settembre di ogni anno. Le ore eccedenti prestate per effetto della flessibilità non potranno in ogni caso superare il 50% del normale orario contrattuale

settimanale del lavoratore. Viene inoltre stabilito per ciascun lavoratore un limite massimo di 10 ore lavorative giornaliere e di 48 ore lavorative settimanali.

- Sulle ore eccedenti spetterà comunque il pagamento delle maggiorazioni previste dal CCNL applicato. Tale pagamento verrà effettuato nella stessa mensilità di competenza della loro effettuazione.
- Le variazioni di orario di lavoro effettuate in applicazione della suddetta flessibilità saranno comunicate dall'Azienda al lavoratore con un preavviso minimo di 48 ore dalla loro effettuazione, ad eccezione dei casi di sostituzioni impreviste e imprevedibili comunicate con preavviso inferiore alle 48 ore. Tali variazioni verranno inoltre richieste ai lavoratori secondo un criterio di rotazione del personale.
- Il suddetto accordo decorrerà dal 21 marzo 2022 e sarà valido sino al 31 agosto 2023 e si applicherà a tutte le unità operative e/o produttive dell'Azienda.
- Le parti, tuttavia, si impegnano ad incontrarsi su richiesta di una delle stesse per valutarne i risultati ed apportare eventuali necessarie modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda



Per l'O.S.

**Il Segretario Generale
(Antonio Di Guardo)**

